



**CIRCOLARE N. 24  
2008/2009  
DEL 15 DICEMBRE 2008**

**LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO**

A tutte le Società  
di 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> Divisione  
della Lega Italiana Calcio Professionistico  
LORO SEDI

***Circolare n. 11 – 2008 dell’Ufficio Studi Tributari della F.I.G.C.***

Si trasmette, in allegato, la Circolare n. 11 – 2008 elaborata dall’Ufficio Studi Tributari della Federazione Italiana Giuoco Calcio , avente per oggetto “Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, contenente ”Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale”.

Cordiali saluti.

**IL PRESIDENTE**  
(Rag. Mario Macalli)

Roma 9 dicembre 2008

prot. n. 11.1044

Spett.le

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI  
LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO  
LEGA NAZIONALE DILETTANTI  
UFFICIO AMMINISTRAZIONE F.I.G.C.

LORO SEDI

Si trasmette, in allegato, la Circolare n. 11 – 2008 elaborata dall'Ufficio Studi Tributarî di questa Federazione, avente per oggetto “ Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, contenente ”Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale” con preghiera di portarla a conoscenza delle società sportive associate alle Leghe in indirizzo.

IL PRESIDENTE FEDERALE

F.to: Giancarlo Abete

9 dicembre 2008

prot. n. 11.1044

UFFICIO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 11 – 2008

Oggetto: “ Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 contenente ”Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale”

Sulla G.U. n. 280 del 29 novembre 2008- S.O.n. 263, è stato pubblicato il decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008 recante misure urgenti per il sostegno delle famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.

Si riportano di seguito alcune delle norme contenute nel decreto che più possono interessare

le società e le associazioni sportive calcistiche.

L'art. 6 stabilisce che a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008 e, quindi, per le società che normalmente chiudono l'esercizio al 30 giugno, dal periodo d'imposta 1° luglio 2008-30 giugno 2009, è ammesso in deduzione dal reddito imponibile ai fini IRES, un importo pari al 10% dell'IRAP forfetariamente riferita all'imposta dovuta sulla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati al netto degli interessi attivi e proventi assimilati ovvero delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del decreto legislativo 12 dicembre 1997, n.446, istitutivo dell'IRAP.

In sostanza la quota deducibile dall'imponibile IRES è determinata fino ad un massimo del 10% dell'IRAP riferibile forfetariamente agli interessi passivi ed al costo del lavoro indipendentemente dall'ammontare dei costi sostenuti a tale riguardo.

Per il passato, stante il giudizio di legittimità costituzionale della norma istitutiva dell'IRAP che esclude la deducibilità dell'imposta stessa ai fini della determinazione del reddito IRES e IRPEF, pendente presso la Corte Costituzionale, il decreto stabilisce che chi ha presentato istanza di rimborso dell'IRAP, nei periodi d'imposta precedenti, contestando la sua ineducibilità, avrà diritto al rimborso fino ad un massimo del 10% dell'IRAP dell'anno di competenza, mentre coloro che non hanno prodotto istanza

potranno, nei termini e con le modalità che verranno stabilite con provvedimento direttoriale dell'agenzia delle entrate, richiedere il rimborso in argomento quantificando la quota di IRAP calcolata sul costo del lavoro e sugli interessi passivi riducendola al 10% nel caso l'importo dovesse risultare superiore al medesimo 10%.

Il rimborso potrà essere richiesto limitatamente ai versamenti non ancora caduti in prescrizione e, cioè, entro 48 mesi dal pagamento.

L'art. 7 del decreto prevede, limitatamente agli anni 2009, 2010 e 2011, il differimento del pagamento dell'IVA al momento della riscossione del corrispettivo e, comunque, entro un anno al massimo dall'effettuazione dell'operazione. La fattura emessa dovrà recare l'annotazione che si tratta di operazione con imposta ad esigibilità differita con l'indicazione della relativa norma. La disposizione non si applica per i soggetti che si avvalgono di regimi speciali IVA e, comunque, necessita della preventiva autorizzazione comunitaria. Con successivo decreto verrà stabilito il volume d'affari dei contribuenti che potranno avvalersi della disposizione che differisce il pagamento dell'IVA.

L'art. 10 stabilisce che la misura dell'acconto dell'IRES e dell'IRAP dovuto per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto (29 novembre 2008), è ridotto di 3 punti percentuali (dal 100% al 97%). I contribuenti che hanno già corrisposto l'acconto per intero potranno, se del caso, utilizzare il maggior importo come credito per ridurre i versamenti da fare con il modello F 24.

L'art. 16 introduce alcune riduzioni dei costi amministrativi a carico delle imprese.

Con il comma 1 viene stabilito in materia di "interpello" che la mancata comunicazione del parere da parte dell'agenzia delle Entrate entro 120 giorni e dopo ulteriori 60 giorni dalla diffida ad adempiere da parte del contribuente, equivale al silenzio assenso.

Con il comma 2 è stata abrogata la norma (art. 37, commi da 33 a 37-ter del D.L. 185/2008) che rendeva obbligatorio l'invio dei corrispettivi.

Con il comma 3 è stato abrogato l'obbligo di comunicare preventivamente all'agenzia delle Entrate eventuali compensazioni superiori a 10.000 euro da effettuare in materia di pagamenti di imposte.

Con il comma 5 sono state ridotte le sanzioni in caso di ravvedimento operoso: l'avvenuto pagamento entro 30 giorni dalla scadenza è sanzionato con un dodicesimo dell'importo minimo della sanzione (30%) che, quindi, è stabilita nella misura del 2,5%, oltre gli interessi legali, mentre il versamento entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è stata commessa la violazione, è

sanzionato nella misura di un decimo dell'importo minimo della sanzione e, cioè, con il 3%, oltre gli interessi legali.

L'art. 27 prevede, tra l'altro, che per le dichiarazioni dei redditi e IVA delle imprese di maggiori dimensioni, l'agenzia delle Entrate attiverà un controllo sostanziale entro l'anno successivo a quello di presentazione delle dichiarazioni. Pertanto, le imprese di più rilevanti dimensioni - la norma stessa qualifica tali quelle che conseguono un volume d'affari o ricavi non inferiori a 300 milioni di euro - potranno essere assoggettate tempestivamente a controllo. La medesima disposizione prevede una diminuzione graduale del limite del volume d'affari fino a 100 milioni di euro entro il 31 dicembre 2011.

L'art 30 interessa gli enti associativi e, in particolare, le società e le associazioni sportive dilettantistiche.

Il comma 1 dell'art. 30 stabilisce che i corrispettivi, le quote e i contributi percepiti dagli enti associativi, che ai sensi dell'art. 148 del TUIR non sono considerati commerciali, non sono imponibili *“a condizione che gli enti associativi siano in possesso dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria e che trasmettano per via telematica all'agenzia delle Entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali mediante un apposito modello da approvare entro il 31 gennaio 2009 con provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate”*

Il comma 2 dispone che con il medesimo provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate sono stabiliti i tempi e le modalità di trasmissione del modello anche da parte delle associazioni già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge nonché le modalità di comunicazione da parte dell'agenzia delle Entrate dell'esclusione di benefici fiscali in mancanza dei presupposti previsti dalla vigente normativa.

Il comma 3 stabilisce che l'onere della trasmissione di cui al comma 1 deve essere assolto anche dalle società sportive dilettantistiche ( *e, quindi, dalle società di capitali*) di cui all'art. 90 della legge n. 289 del 2002.

Infine, il comma 4 stabilisce la soppressione dell'art. 7 del D.L. 28 maggio 2004, n. 136 convertito dalla legge 27 luglio 2004, n. 186. Detto articolo 7 riconosce al CONI, in quanto ente tutore dello sport, l'esclusivo diritto di “riconoscimento ai fini sportivi delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche”, riconoscimento indispensabile ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali recate dall'art. 90.

Il medesimo comma 4, in sostanza, sembra voler lasciare alla sola amministrazione finanziaria il potere di stabilire se esistono o meno i requisiti di legge per godere delle agevolazioni a favore del dilettantismo, a prescindere dalla “certificazione” del CONI conseguente all'iscrizione nel registro delle società sportive dilettantistiche.